



## COMUNICATO UFFICIALE N.88

**88/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma l'11 Settembre 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;Avv.Vincenzo STELLA -Vice Presidente  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo  
MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo BUONO/A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/04/2014 il sig.Angelo BUONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €5.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.250.00. Si rileva preliminarmente che in data 8/09/2014 il ricorrente tramite il proprio legale faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con decisione del 31.03.2014 la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento dell'appello proposto in data 23.01.2014 dal sig. Giuseppe Licciardiello, annullava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel C.U. 126 del 13.01.2014, relativa al pagamento di emolumenti ex art. 94 ter N.O.I.F., rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.A fronte della richiesta di condanna della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. avanzata dal calciatore Giuseppe Licciardiello per la somma di € 7.500,00 quale importo dovuto a titolo di compenso globale annuo.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo economico allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. a corrispondere al sig. Giuseppe Licciardiello la somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/A.S.D.LICATA 1931

Con decisione del 31.03.2014 la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento dell'appello proposto in data 23.01.2014 dal sig. Vincenzo Riccobono, annullava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul C.U. 126 del 13.01.2014, relativa al pagamento di emolumenti ex art. 94 ter N.O.I.F., rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Licata 1931 avanzata dal calciatore Vincenzo Riccobono per la somma di € 9.400,00, quale saldo dell'importo dovuto a titolo di compenso globale annuo. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo economico allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.S.D. Licata 1931 a corrispondere al sig. Vincenzo Riccobono la somma di € 9.400,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo'BIAGIONI/U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/05/2014 il sig.Nicolo' Giuseppe BIGIONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €3.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.450,00.

Si rileva preliminarmente che in data 11/09/2014 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso, corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**5)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele LA ROCCA/U.S.D.AREZZO S.r.l.**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/06/2014 il sig.Emanuele LA ROCCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.6.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.900,00.

Si rileva preliminarmente che in data 9/09/2014 il ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso, corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**6)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore BRUNO/NUOVA COSENZA CALCIO**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2014 il sig.Salvatore BRUNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.300,00 Si rileva preliminarmente che in data 17/07/2014 il ricorrente tramite il proprio legale faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**7)RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio MARINUCCI PALERMO/A.S.D.MATERA CALCIO**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2014 il sig.Giorgio MARINUCCI PALERMO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00 Si rileva preliminarmente che in data 4/08/2014 il ricorrente tramite il proprio legale faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**8)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FERRENTI/A.S.D.MATERA CALCIO**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2014 il sig.Giuseppe FERRENTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €3.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.800,00 Si rileva preliminarmente che in data 4/08/2014 il ricorrente faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**9)RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo SCUBLA/F.C.ATLETICO MONTICHIARI S.r.l.**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/05/2014 il sig.Edoardo SCUBLA , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ATLETICO MONTICHIARI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.100,00. Si rileva preliminarmente che in data 4/09/2014 il ricorrente faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**10)RICORSO DEL CALCIATORE Diego MESA DECRESCENZO/A.S.D.GRUPPO FASSINA C/5**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/04/2014 il sig.Diego MESA DE CRESCENZO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GRUPPO FASSINA C/5. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €1.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.200,00 Si rileva preliminarmente che in data 30/07/2014 il ricorrente tramite il proprio legale faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PINTO/A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/05/2014 il sig. Giovanni PINTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.4.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Giovanni PINTO della somma di €.3.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro CHIARELLO/U.S.D. FIESOLECALDINE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/06/2014 il sig. Pietro CHIARELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D. FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig. Pietro CHIARELLO della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**13)RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo MANGANIELLO/U.S.D.FIESOLECALDINE**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2014 il sig.Leonardo MANGANIELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig.Leonardo MANGANIELLO della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**14)RICORSO DEL CALCIATORE Federico DEL COLLE/U.S.D.FIESOLE CALDINE**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2014 il sig.Federico DEL COLLE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.450,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig.Federico DEL COLLE della somma di €.2.450,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**15)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DONADI/U.S.D.FIESOLE CALDINE**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2014 il sig.Alessandro DONADI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig.Alessandro DONADI della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**16)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo BARTOLOZZI/U.S.D.FIESOLE CALDINE**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2014 il sig.Riccardo BARTOLOZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig.Riccardo BARTOLOZZI della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**17)RICORSO DEL CALCIATORE Simone BORDIGNON/A.C.D. TRISSINO VALDAGNO**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/06/2014 il sig.Simone BORDIGNON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.TRISSINO VALDAGNO un

accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D. TRISSINO VALDAGNO al pagamento in favore del sig. Simone BORDIGNON della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 18) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ANTICO/U.S.PALESTRINA 1919

Con Racc.A.R. in data 6/06/2014 il sig. Alessio ANTICO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €.7.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.000,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte. (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Alessio ANTICO nei confronti della Società U.S.PALESTRINA 1919 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 19) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MELCARNE/F.C.REAL SM HYRIA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/06/2014 il sig. Paolo MELCARNE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.200,00. La Società in data 28/07/2014 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. al pagamento in favore del sig. Paolo MELCARNE della somma di €4.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Davide TROFA/F.C.REAL SM HYRIA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/06/2014 il sig. Davide TROFA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.661,00 maturata fino a Dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società in data 28/07/2014 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. al pagamento in favore del sig. Davide TROFA della somma di €2.661,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Marco VIANELLO/A.S.D. PATERNO'1908 - POL.D.COMPR.NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/05/2014 il sig. Marco VIANELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PATERNO' 1908 già POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PATERNO' 1908 già POL.D.COMPrensorio NORMANNO al pagamento in favore del sig. Marco VIANELLO della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 22)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio USAI/A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2014 il sig. Antonio USAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.650,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA al pagamento in favore del sig. Antonio USAI della somma di €.4.650,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 23)RICORSO DEL CALCIATORE Adamo DIGNO/A.S.D.REAL METAPONTINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/05/2014 il sig. Adamo DIGNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.REAL METAPONTINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.500,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.REAL METAPONTINO al pagamento in favore del sig. Adamo DIGNO della somma di €.14.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 24)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GORELLI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2014 il sig.Matteo GORELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig.Matteo GORELLI della somma di €.2.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 25)RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SPICUZZA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2014 il sig.Agostino SPICUZZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA . un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.11.555,52 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.444,48 Si rileva preliminarmente che in data 11/09/2014 il ricorrente tramite il proprio legale faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**26) RICORSO DEL CALCIATORE Christopher ZANVETTORI/A.S.D.UNION QUINTO**

Con decisione del 24/7/2014 la Commissione Accordi Economici dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Christian ZANVETTORI nei confronti della Società A.S.D.UNION QUINTO per omessa allegazione dell'attestazione del versamento tassa reclamo di €.100,00.

Con comunicazione ufficiale dell'8/08/2014 l'Ufficio Amministrazione L.N.D. viceversa attestava il regolare pagamento della suddetta tassa reclamo, avvenuto regolarmente il 24/2/2014. Deve, pertanto, essere

Revocata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nel merito la domanda del ricorrente è fondata risultando depositato l'accordo economico concluso con la Società A.S.D.UNION QUINTO, del quale da un compenso di complessivi €.2.000,00 risulta esclusivamente il versamento di €.500,00. Non risulta al contrario, alcuna prova del pagamento della rimanente somma. Il credito vantato risulta accertato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO al pagamento in favore del sig. Christopher ZANVETTORI della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**27) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine MURO/MATERA CALCIO S.r.l.**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/06/2014 il sig. Carmine MURO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.5.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.700,00 Si rileva preliminarmente che in data 11/09/2014 il ricorrente faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

28)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo LALLO/A.S.D.SAMBONIFACESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2014 il sig,Angelo LALLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SAMBONIFACESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Si rileva preliminarmente che in data 9/09/2014 la Società faceva pervenire copia della transazione avvenuta a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

29)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CELLINI/A.S.D.PESCARA C/5

In data 22 Agosto 2014 la Commissione Accordi Economici accoglieva il ricorso presentato dal calciatore Francesco CELLINI nei confronti della società A.S.D.PESCARA C/5 riconoscendo al medesimo il credito vantato di €5.260,00 a seguito di accordo economico stipulato con la società relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 che prevedeva un compenso lordo di €7.500,00.

In data 23/09/2014 il legale del calciatore, faceva pervenire richiesta di svincolo per morosità ai sensi dell'art.94 ter comma 11 N.O.I.F. segnalando il mancato pagamento da parte della Società, della somma dovuta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.70 del 22 Agosto 2014.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone lo svincolo per morosità del calciatore Francesco CELLINI dalla Società A.S.D.PESCARA C/5 a far data della presente comunicazione e del relativo Comunicato Ufficiale.

30)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola SILVESTRI/A.S.D.MATERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/01/2014 il sig.Nicola SILVESTRI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €15.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.000,00 Si rileva preliminarmente che in data il ricorrente faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

**Il Segretario**  
Enrico Ciuffa

**Il Presidente**  
Avv.Fabio Galli

**Pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2014**

**Il Segretario Generale**  
Dott.Massimo Ciaccolini

**Il Vice Presidente Vicario L.N.D.**  
Arch.Alberto Mambelli